

COMUNE DI VILAFRANCA TIRRENA
PROVINCIA DI MESSINA

REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA

TITOLI
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 2 del vigente Ordinamento EE.LL. e per l'applicazione dell'art. 13 della L.R. 30.04.1991, n. 10, ha per oggetto la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere, disciplinandone procedure, criteri e modalità.

Art. 2

TIPI DI INTERVENTI

Gli interventi patrimoniali possono concretarsi in erogazioni in denaro o in assunzioni di oneri finanziari per prestazioni finalizzate nell'ambito dei seguenti servizi: assistenziali, sportivi, turistici, del tempo libero, della pubblica istruzione, socio-culturali e per ricorrenze socialmente rilevanti.

Sono esclusi dalla disciplina prevista dal presente regolamento gli interventi e le concessioni specificamente disciplinati da leggi di settore.

Art. 3

PRESTAZIONI FINALIZZATE

L'attribuzione di vantaggi economici a favore di persone ed enti pubblici e privati, quando lo rendano opportuno ragioni di ordine pratico, efficacia e tempestività dell'intervento o motivi di rappresentanza, può essere fatta mediante l'assunzione diretta di oneri finanziari per prestazioni di beni e/o servizi.

In questi casi, l'Amministrazione sosterrà direttamente, come previsto dalle disposizioni e procedure vigenti, le spese necessarie per garantire le prestazioni finalizzate al raggiungimento dei fini predeterminati da questo Ente.

Quanto sopra dovrà risultare anche negli atti istruttori e nei relativi provvedimenti.

Art. 4

EROGAZIONI IN DENARO

Di norma, la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc., si effettuerà erogando una certa somma di denaro per uno scopo particolare.

L'entità dell'erogazione sarà commisurata allo scopo dell'intervento, alle disponibilità finanziarie e alle condizioni del soggetto beneficiario.

Art. 5 ISTANZE

L'istanza per ottenere qualsiasi atto patrimoniale favorevole, indirizzata al Sindaco, deve essere prodotta in carta semplice, su apposito modulo fornito dall'Amministrazione.

L'istanza dovrà contenere l'esatta indicazione del richiedente, del beneficiario, di chi potrà riscuotere e quietanzare e, se avanzata da un ente, del rappresentante legale ed inoltre, il tipo di intervento richiesto ed il motivo e tutte le notizie e le informazioni utili per una oggettiva valutazione da parte degli organi competenti.

All'istanza dovrà essere allegata l'eventuale documentazione richiesta in relazione all'oggetto ed in base alle modalità di cui ai titoli seguenti.

L'Amministrazione Comunale dovrà rispondere al richiedente entro giorni 120 dalla data di ricevimento dell'istanza.

Art. 6 PROCEDURE

Le istanze per ottenere qualsiasi atto patrimoniale favorevole sono sottoposte all'esame del competente Responsabile di Settore ed al suo parere, che verrà formulato sulla scorta delle modalità e dei criteri stabiliti con il presente regolamento e degli indirizzi programmatici che eventualmente saranno predeterminati dall'Amministrazione.

Il Responsabile del Settore attesterà, inoltre, l'osservanza delle modalità e dei criteri predeterminati.

La pratica così istruita, per la quale sarà formato un apposito fascicolo riguardante il richiedente, sarà sottoposta alla Giunta Municipale che provvederà in merito, dando atto dell'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità predeterminate e motivando l'eventuale decisione difforme.

Art. 7 SUPPLEMENTO DI ISTRUTTORIA

Il competente Responsabile di Settore o la Giunta Municipale, qualora le indicazioni dell'istanza, la documentazione prodotta o le eventuali informazioni assunte non siano sufficienti per una valutazione oggettiva, possono fare un supplemento d'istruttoria, richiedendo altre notizie o documenti al fine di avere ulteriori elementi di giudizio.

In questo caso, i termini di cui all'art. 5 per i relativi provvedimenti cominceranno a decorrere dalla registrazione al protocollo della risposta degli interessati.

Tutte le comunicazioni, comprese quelle relative al supplemento di istruttoria ed alle decisioni della Giunta Municipale, dovranno essere effettuate con apposita nota formale.

Art. 8 PUBBLICITA'

Ferma restando la pubblicazione delle delibere relative alla concessione o all'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere previsti dal presente regolamento, ogni anno, il Responsabile di Settore competente appronterà un elenco delle concessioni e delle attribuzioni deliberate nell'anno precedente.

Detto elenco, che sarà pubblicato all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi, dovrà contenere tutte le indicazioni relative ai beneficiari, al tipo di intervento, al suo ammontare ed alla causale.

TITOLO II SOVVENZIONI E CONTRIBUTI

CAPO I PROCEDURE E MODALITA'

Art. 9

L'Amministrazione potrà concedere finanziamenti ad enti pubblici o privati e ad organizzazioni che abbiano finalità assistenziali, sociali, religiose, culturali, turistiche, impiego del tempo libero a società sportive, a scuole ed istituti di istruzione e cultura per assicurare lo svolgimento e/o il proseguimento della loro attività quando abbia finalità o interesse pubblico che sia coerente con gli indirizzi politico-amministrativi del Comune.

Art. 10

Agli stessi soggetti di cui all'articolo precedente e per le stesse finalità possono essere concessi aiuti finanziari o prestazioni finalizzate per l'organizzazione e lo svolgimento di specifiche attività, manifestazioni, convegni ed altre iniziative con finalità ed interesse pubblico, che però siano coerenti con l'attività, i compiti e le finalità del Comune.

ART. 11

Le istanze per ottenere i benefici previsti dai due articoli precedenti, che dovranno pervenire entro e non oltre il 31 Marzo di ogni anno, oltre a contenere le indicazioni di cui all'art. 5, dovranno essere accompagnate anche dall'ultimo bilancio consuntivo o da analogo documento contabile da cui si possano ricavare i movimenti finanziari relativi all'attività del richiedente.

Le istanze per ottenere contributi dovranno essere accompagnate anche da un piano finanziario dell'attività, iniziativa, ecc., per cui si richiede il contributo.

Art. 12

L'ammontare della sovvenzione o del contributo dovrà essere commisurato alle disponibilità finanziarie dell'Ente, all'importanza delle finalità e degli scopi che si prefigge il richiedente, alla loro coerenza con gli indirizzi politico-amministrativi del Comune.

Il Responsabile competente evidenzierà nell'istruttoria quanto previsto dal presente articolo e la Giunta Municipale, nel relativo provvedimento, ne motiverà la quantificazione.

Art. 13

A cura del legale rappresentante del beneficiario dovrà essere presentato un rendiconto dell'impiego delle somme ricevute.

Il termine per la presentazione del rendiconto è fissato in 60 giorni dalla conclusione delle attività, manifestazioni, ecc., in caso di contributi, mentre il rendiconto delle sovvenzioni dovrà essere presentato entro giorni 30 dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

Nessuna sovvenzione o contributo può essere concesso a chi non ha provveduto a rendicontare le somme ottenute nell'esercizio finanziario pregresso.

TITOLO III ASSISTENZA ECONOMICA

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 14 OGGETTO E FINALITA'

L'assistenza economica si prefigge, nel rispetto della persona umana e della sua dignità, di favorire il superamento di situazioni di bisogno, il contrasto dell'esclusione sociale e l'opportunità di autorealizzazione delle persone, economicamente e socialmente più deboli, con particolare attenzione al sostegno alla maternità, alla relazione genitori-figli ed ai diritti dei minori.

Questo tipo di intervento deve essere inteso a stimolare l'autosufficienza ed evitare il cronicizzarsi della dipendenza assistenziale.

E' uno di quei servizi di base le cui prestazioni, erogate in denaro, sono commisurate alle esigenze fondamentali, naturali ed impreviste di tutti i cittadini.

Trattandosi di un intervento teso a garantire a tutti un livello minimo di assistenza, si ritiene indispensabile la definizione del "minimo vitale" onde consentire il superamento di alcune specifiche inadeguatezze, determinate anche da insufficienze e discrezionalità.

Per "Minimo Vitale" dunque si intende il livello minimo di soddisfazione delle esigenze fondamentali di vita, individuale e familiare sia di carattere biofisico che sociale. In questo senso il livello minimo può essere concepito come soglia minima di reddito ritenuto indispensabile per corrispondere a dette esigenze. Lo stato di bisogno, quindi, si definisce come la condizione di chi si trova al di sotto di tale minimo ed il fabbisogno assistenziale si ricava dalla differenza fra il minimo vitale e le risorse del nucleo.

Pertanto l'adozione del minimo vitale:

- rappresenta un riferimento generale cui la singola situazione è rapportabile;
- consente, quando ricorrono le condizioni oggettive, di coprire i bisogni fondamentali;
- è un metodo facilmente aggiornabile;
- tende ad eliminare o a ridurre al minimo la discrezionalità dell'erogazione.

Inoltre, il presente Regolamento, introduce le modalità di erogazione economica ai fruitori di sovvenzioni di cui agli Enti soppressi ex D.P.R. n. 245/85, Circolare Ass.le 09/10/1997 n.4 (ex ENAOLI, ex ANMIL), al fine di garantire l'uniformità degli interventi ed il superamento delle categorie di assistiti.

Art. 15 METODOLOGIE

Dalle analisi più diffuse si è rilevato che è possibile prendere in considerazione per la definizione del minimo vitale, le seguenti voci sufficientemente generalizzate:

- alimentazione;
- abbigliamento;
- governo della casa;
- vita di relazione;
- spese sanitarie;
- Affitto dell'alloggio.

Il "minimo vitale" del nucleo familiare viene calcolato applicando la sotto indicata tabella:

- | | |
|--|-----------------|
| ■ capo famiglia | 100% quota base |
| ■ coniuge a carico | 25% quota base |
| ■ familiare a carico da 0 a 14 anni | 35% quota base |
| ■ altri familiari a carico o soggetti presenti nello stato di famiglia | 15% quota base |

La soglia del minimo vitale può essere maggiorata del 25% nei casi di:

- di familiari a carico ai fini IRPEF;
- anziani soli con redditi minimi e che non siano titolari di beni mobili e/o immobili ad esclusione della casa di abitazione.

Per quota mensile base del minimo vitale atto a ricoprire le spese necessarie, si intende la quota corrispondente alla pensione minima INPS dei lavoratori dipendenti, periodicamente rivalutata.

Definito il minimo vitale ed in presenza di uno stato di bisogno, si procede con un adeguato intervento in grado di far fronte alle esigenze specifiche di ogni soggetto richiedente.

Per poter stabilire il "fabbisogno assistenziale" degli utenti, gli operatori del Servizio Sociale potranno trovarsi nella condizione di dover accertare il livello di reddito degli individui o dei nuclei familiari. Pertanto, dovranno fare una analisi della condizione familiare, determinare ogni forma di reddito, soprattutto i redditi da lavoro, accertare altri interventi assistenziali già in corso. Il fabbisogno sarà allora calcolato tenendo conto, da un lato del reddito e delle prestazioni assistenziali e, dall'altro, del minimo vitale.

Art. 16

CRITERI E MISURE GENERALI DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA ECONOMICA

Il contributo economico è un intervento subordinato alla condizione che i richiedenti non abbiano familiari tenuti agli alimenti (art. 433 del C.C.) o che, laddove vi siano, questi risultino a loro volta in condizioni economiche tali da essere impossibilitati a provvedere.

Possono accedere agli interventi di assistenza economica i nuclei familiari e le singole persone che risiedono nel territorio comunale da almeno 12 mesi che siano cittadini italiani o stranieri in regola con la normativa in vigore (permesso di soggiorno o carta di soggiorno).

Gli interventi economici potranno essere rivolti, qualora sussistano motivi con carattere d'urgenza, anche ai cittadini non residenti con riserva di rivalsa nei confronti del Comune o stato estero tenuto ad intervenire.

E' motivo di esclusione dai contributi:

- reddito superiore al minimo vitale;
- presenza di persone tenute agli alimenti;
- rifiuto da parte degli utenti di soluzioni alternative all'assistenza economica;
- la proprietà di beni immobili, tenuto conto della loro commerciabilità;
- possesso di risparmi postali o bancari, rendite da capitali, fondi;
- possesso/uso continuativo di automezzi di valore superiore ad euro 8.000,00, che non siano indispensabili strumenti di lavoro e di trasporto di persone invalide;
- tenore di vita non corrispondente alla situazione dichiarata;
- mancata presentazione di tutta la documentazione richiesta.

CAPO II

Art. 17

PROCEDURE E CRITERI

Il Comune, ai sensi della L.R. n. 22/1986, provvede agli interventi assistenziali in favore dei cittadini residenti che versano in disagiate condizioni economiche mediante interventi che prevedono erogazione di denaro, secondo le modalità disciplinate dal presente regolamento.

L'intervento economico si concretizza in erogazioni in denaro o in assunzioni di oneri finanziari per prestazioni finalizzate al superamento di una condizione di disagio contingente del nucleo familiare.

Sono esclusi dalla disciplina prevista dal presente regolamento gli interventi e le concessioni specificatamente disciplinati da leggi di settore.

Le risorse finanziarie che l'Amministrazione Comunale destina agli interventi socio-assistenziali di natura economica sono utilizzate prioritariamente in favore dei richiedenti che non dispongono di alcun reddito.

Art. 18 DESTINATARI

Sono destinatari:

- nuclei familiari;
- ragazze madri;
- nuclei orfanili ENAOLI;
- nuclei in cui il capofamiglia è soggetto invalido e titolare di rendita INAIL (ANMIL);
- nuclei in cui è presente un soggetto portatore di handicap riconosciuto ai sensi della L. n.104/91;
- nuclei affidatari di minori;
- soggetti con svantaggio socio-ambientale e psicofisico.

Art. 19 FORME D'INTERVENTO

Gli interventi di assistenza economica si articolano in:

- a) Assegno economico per servizio civico;
- b) Tirocini lavorativi;
- c) Assistenza economica continuativa;
- d) Assistenza economica straordinaria;
- e) Assistenza economica ordinaria;
- f) Assistenza economica ai nuclei orfanili (E.N.A.O.L.I.);
- g) Assistenza economica ANMIL;
- h) Assistenza abitativa.
- i) Esenzione RSU;
- j) Esenzione o agevolazioni per la concessione buoni pasto per la mensa scolastica;
- k) Sostegno a soggetti che presentano svantaggio socio-ambientale e psicofisico.

Art. 20 IL NUCLEO FAMILIARE

Per nucleo familiare s'intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi e dagli affiliati con loro conviventi.

Solo ai fini del presente regolamento, sono considerati "nuclei familiari" anche le unioni di persone, che, pur senza vincoli di parentela, vivono stabilmente sotto lo stesso tetto e partecipano alla formazione e alla gestione del bilancio familiare.

Art. 21 IL REDDITO DEL NUCLEO FAMILIARE

Il reddito s'intende costituito dalle entrate complessive assoggettabili all'IRPEF, delle persone o del nucleo richiedente, calcolato al netto delle trattenute previdenziali e fiscali.

Alla determinazione del reddito familiare concorrono le entrate di qualsiasi natura derivanti da prestazioni occasionali, nonché da prestazioni previdenziali e assistenziali.

Fanno parte del reddito:

- gli assegni di mantenimento stabiliti dall'autorità giudiziaria;
- la pensione di inabilità di cui alla legge n.118/71 come modificata dalla legge n°508/89, dal L.gs. 509/88, dalla legge n°407/90;

- la pensione per ciechi civili e sordomuti di cui alla legge n°407/90;
- Il concorso degli obbligati agli alimenti.

In ottemperanza alla normativa vigente la rendita INAIL, l'indennità spettante ai cittadini affetti da TBC (ex legge 4/3/1987 n°88) e l'indennità di accompagnamento di cui alla legge n° 18/80 non sono conteggiate all'atto della determinazione del reddito.

L'assegno d'accompagnamento va computato nel reddito nei casi di istituzionalizzazione.

La situazione reddituale ed economica può essere comprovata con dichiarazione personale dell'interessato.

L'amministrazione procederà a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate.

Art. 22

CRITERI GENERALI PER L'AMMISSIONE AI CONTRIBUTI ECONOMICI

Sono assistibili i nuclei familiari o le persone sole che alla data della presentazione della domanda:

- a) versino in stato d'indigenza ovvero non raggiungano un reddito, familiare annuale superiore a quello previsto per il minimo vitale;
- b) non siano titolari di patrimonio mobiliare sotto forma di titoli di stato, azioni, obbligazioni, quote di fondi comuni di investimenti, depositi bancari e/o postali;
- c) siano privi di stabile occupazione disoccupati o inoccupati;
- d) non abbiano parenti tenuti agli alimenti (art. 433 codice c.) o che laddove vi siano, questi, di fatto, non vi provvedano o risultino, a loro volta in condizioni tali da essere impossibilitati a provvedere perché titolari di redditi netti inferiori a quelli indicati dalle tabelle del minimo vitale in vigore al momento della presentazione della domanda.

Qualora i soggetti di cui al punto d, siano in condizioni economiche tali da non poter essere esonerati dalla corresponsione di un contributo e ciononostante, si rifiutino di adempiere ai propri obblighi, l'Amministrazione Comunale provvederà, comunque, all'erogazione della prestazione, fatta salva l'azione di rivalsa per il recupero delle spese sostenute indebitamente.

CAPO III

Art. 23

TIPOLOGIE E MODALITA' D'INTERVENTO

a) Contributo per Servizio Civico

L'assegno economico per Servizio Civico è un intervento socio assistenziale erogato, in alternativa all'assistenza economica ordinaria a quei soggetti che ne fanno richiesta, privi di infermità psicofisiche tali da determinare l'inabilità lavorativa, che riconosciuti sprovvisti di adeguati mezzi di sussistenza ed assistibili ai sensi dell'art. 1, accettano di svolgere attività di servizio civico quali:

- custodia, vigilanza, manutenzione e lavori di pulizia di strutture pubbliche (biblioteche, campi sportivi, ecc.);
- censimento aree verdi urbane;
- salvaguardia e/o ripristino del verde pubblico;
- attività di assistenza a persone disabili e/o anziane, (compagnia, accompagnamento, preparazione pasti, riordino dell'abitazione, ritiro ricette mediche, acquisto medicinali, ritiro documenti etc...);
- lavori di piccola manutenzione domestica da eseguire presso l'abitazione di persone disabili e/o anziane.

- Gli incarichi svolti nell'ambito del servizio civico non costituiscono, in alcun caso, un rapporto di lavoro subordinato (né a carattere pubblico, né a carattere privato, né a tempo indeterminato, né a tempo determinato).
- I soggetti che opereranno nell'ambito del servizio civico saranno coperti da assicurazione per infortuni e responsabilità civile, appositamente stipulata dall'Amministrazione Comunale.
- Ogni assistito riceverà, un contributo orario di Euro 5,16 per un'attività massima di 50 ore mensili, per un periodo massimo di tre mesi per anno solare, prorogabili in casi eccezionali per mesi due debitamente documentati e valutati da apposita commissione costituita nell'ambito del Servizio Sociale coadiuvata dalla competente Commissione Consiliare.
- Il sussidio sarà erogato ogni bimestre, a prestazione effettuata e potrà essere revocato in qualunque momento, qualora si accerti che le condizioni che hanno determinato lo stato di bisogno del richiedente sono cessate.
- Le persone o i nuclei familiari che abbiano rinunciato o rifiutato i contributi erogati per lo svolgimento del servizio civico ovvero che abbiano lasciato, senza giustificato motivo, gli stessi servizi prima del termine del progetto non potranno beneficiare d'altra forma di assistenza economica nel corso del medesimo anno.

b) Tirocini lavorativi

E' un servizio rivolto a giovani dai 18 ai 25 anni, utenti del CAG (centro di aggregazione giovanile) o individuati nella comunità locale attraverso i servizi sociali territoriali, con i quali si elabora un progetto individualizzato finalizzato al sostegno delle capacità sociali quali:

- aumento della capacità organizzativa e delle competenze;
- capacità di raggiungere obiettivi lavorativi e gestionali;
- rispetto delle regole.

La realizzazione dei tirocini lavorativi, prevede una progettualità specifica, una regolamentazione e protocolli di intesa stipulati tra Comune, Provincia, Ausl n.5, Provveditorato agli studi e le aziende, le cooperative e le associazioni del territorio.

Ogni ciclo di tirocinio lavorativo, supervisionato da un tutor, avrà la durata dai 5 ai 12 mesi per un numero massimo di 5 soggetti per ogni ciclo.

Ad ogni soggetto inserito è concessa una indennità mensile di presenza.

Quanto sopra scritto è indicativo per la realizzazione di una specifica progettualità.

c) Assistenza Economica Ordinaria

L'intervento di erogazione di Assistenza Economica ordinaria viene adottato quando il richiedente dimostra che il proprio nucleo familiare non può provvedere alle proprie necessità primarie di sopravvivenza, disponendo di un reddito inferiore al minimo vitale.

Per quota mensile base del minimo vitale s'intende la quota corrispondente alla pensione minima INPS dei lavoratori dipendenti, periodicamente rivalutata.

Il minimo vitale del nucleo va calcolato aggiungendo al 75% della quota base spettante al capo famiglia tante quote quanti sono i familiari a carico calcolate ai sensi del D.P.R.S. del 28.05.1987.

Il contributo viene erogato nella misura pari al "fabbisogno aggiuntivo di assistenza" determinato dalla differenza tra il minimo vitale e le risorse economiche del nucleo.

L'Assistenza economica ordinaria, di norma, non compete a quei soggetti che godono di un reddito superiore al minimo vitale o possiedono beni immobili commerciabili, ad esclusione della casa di abitazione. Per tutte le istanze riconosciute bisognevoli di

assistenza economica e per i quali non risultano condizioni di invalidità o di inabilità al lavoro, si procederà al loro collocamento nella forma di servizio civico.

d) - Assistenza Economica Continuativa

L'assistenza economica continuativa consiste in un sussidio mensile da erogare a nuclei familiari o persone sole che non possono soddisfare autonomamente i bisogni fondamentali quali quelli relativi all'alimentazione, al vestiario, all'igiene ed alla vita di relazione e che non possiedono i requisiti per l'accesso agli altri interventi del presente articolo.

Detto intervento è limitato al periodo strettamente necessario al reperimento di adeguate risorse economiche da parte del soggetto o del nucleo interessato, salvo nei casi particolari descritti successivamente.

Pertanto, per casi di comprovato bisogno il Servizio Sociale può proporre l'erogazione continuativa del contributo per un periodo di mesi tre nell'arco di un anno. Ove lo ritenga necessario l'Amministrazione comunale, su proposta del Servizio Sociale, può delegare l'Economo a provvedere all'amministrazione diretta del contributo erogato (pagamento diretto di generi alimentari, medicine, ecc). Quest'ultima forma di contributo può essere erogato per mesi 12 continuativi, purchè la quota non superi l'importo mensile di Euro 310,00.

Tale forma di assistenza potrà essere interrotta in qualunque momento, qualora si accerti che le condizioni che hanno determinato lo stato di bisogno sono cessate.

Non sussiste alcun limite temporale per i soggetti:

- con figli minori a rischio di istituzionalizzazione;
- in situazione di cronicità riferita a condizioni sanitarie particolari (malati cronici, invalidi totali permanenti, malati di AIDS);
- anziani soli in condizioni socio economiche precarie irreversibili.

In ogni caso il Servizio Sociale procede a verifiche periodiche sulle condizioni e sui risultati raggiunti.

e) Assistenza Economica Straordinaria

L'assistenza economica straordinaria, è un intervento "Una Tantum" rivolto a nuclei familiari o a persone sole che si trovino a dover fronteggiare un'improvvisa situazione di disagio economico derivante da avvenimenti, che mettono in crisi la capacità di reddito e la sussistenza del nucleo familiare.

La richiesta dell'intervento, debitamente e dettagliatamente documentata dall'interessato, sarà valutata dal Servizio Sociale comunale che esprimerà il parere in ordine all'erogazione del contributo, dopo aver accertato, in base al rapporto reddito-consumi, stato di famiglia e condizione sociale e sanitaria, la situazione complessiva del richiedente.

Pertanto l'assistenza economica straordinaria è concessa per situazioni familiari o personali contingenti tali da incidere, in forma determinante, sulle risorse del nucleo. Tale assistenza sarà concessa con carattere di priorità, per il superamento di situazioni impreviste di particolare gravità che non abbiano carattere di ripetibilità. L'entità del contributo è commisurata alla gravità delle condizioni e, comunque, non deve superare la somma di Euro 1.000,00.

Non avranno titolo ad ottenere l'assistenza economica straordinaria quei richiedenti o quei nuclei familiari che dispongano di un reddito pari a tre volte il "minimo vitale". La Giunta Municipale potrà disporre deroghe solo al verificarsi di eventi eccezionali e/o calamitosi da cui siano colpiti i richiedenti.

f) Assistenza economica a soggetti di cui alle funzioni dei soppressi ex Enaoli ed ex Anmil

Per le prestazioni economiche in favore dei soggetti di cui agli enti soppressi (ex ENAOLI ed ex ANMIL), le cui funzioni sono state trasferite ai Comuni con D.P.R. 13 maggio 1985 n. 245. La tipologia del contributo regolamentata da apposita normativa, si adegua al principio del Minimo vitale con l'entrata in vigore della Circolare dell'assessorato Regionale degli EE.LL. n. 4 del 09.10.1997.

ENAOLI (ente nazionale orfani lavoratori italiani)

E' una prestazione assistenziale spettante ai figli superstiti di genitori che hanno svolto lavoro dipendente.

Detta prestazione, che può essere concessa a decorrere dal mese successivo alla domanda ed è erogata non oltre 21° anno di età del beneficiario, sempreché il soggetto ne abbia usufruito prima dei 18 anni.

L'età può essere elevata fino agli anni 26 per gli orfani studenti universitari in regola con le materie del corso, sempreché il soggetto non sia beneficiario di borse di studio o quant'altro può determinare il possesso eventuale di reddito.

Al raggiungimento del limite di età il soggetto beneficiario perde il diritto al contributo ex ENAOLI.

Nel caso di nuovo matrimonio contratto dal genitore superstite, il reddito del coniuge va incluso nei redditi di cui il nucleo orfanile era precedentemente titolare.

Per le prestazioni sopraindicate potranno accedere solo i titolari di rendita INAIL ed il cui reddito complessivo non supera i limiti stabiliti all'art. 2 del presente regolamento.

Prospetto ammontare dei benefici

- a) per unico soggetto orfano : euro 50,00 mensili;
- b) per ulteriore soggetto orfano oltre il primo già assistito : euro 30,00;
- c) per ogni ulteriore soggetto orfano oltre i primi già assistiti: Euro 15,00.

ANMIL (associazione nazionale mutilati e invalidi al lavoro).

E' una prestazione economica resa in favore di soggetti cui è riconosciuta una invalidità al lavoro e si differenzia nelle diverse forme contributive sottoriportate.

- a) Assegno d'incollocamento: Euro 430,00 annui;
- b) Adeguamento automezzo: Euro 207,00 una tantum;
- c) Cure climatiche: Euro 155,00 annui;
- d) Contributo per spese viaggio per trattamenti sanitari: Euro 207,00 annui per i paesi europei ed euro 310,00 per altri paesi;
- e) Contributo per spese scolastiche: Euro 125,00 annui per scuole medie e superiori ed Euro 207,00 annui per universitari;

Le forme di assistenza ex ENAOLI ed ex ANMIL non sono cumulabili con altri interventi assistenziali di cui al presente regolamento.

g) Assistenza Economica a nuclei familiari con soggetti portatori di handicap riconosciuti dalla L. n. 104/91.

E' alternativo all'aiuto domestico e al ricovero in strutture residenziali e si applicano i limiti di reddito stabiliti dalla Circolare n. 8 del 27.06.1996 e successive modifiche ed integrazioni, alla quale si rimanda per chiarimenti e specificazioni.

h) Assistenza Abitativa

E' rivolta a persone e nuclei familiari temporaneamente privi di alloggio ed in chiare difficoltà economiche calcolate secondo il principio del minimo vitale.

Si esplica mediante:

- assegnazione di alloggi in uso gratuito;
- locazione con canoni ridotti;

■ concessione di contributi mensili pari al costo del canone di locazione e non superiore ad Euro 259,00.

Nel caso di concessione del contributo di cui sopra l'ammontare dello stesso verrà ridotto in percentuale proporzionalmente all'aumento delle entrate del beneficiario e fino al totale azzeramento.

i) Esenzione RSU

E' un intervento che non si esplica mediante concessione di contributi economici.

E' rivolto a soggetti residenti che versano in condizioni economiche notoriamente disagiate, privi di patrimoni mobiliari e immobiliari.

Sono altresì destinatari dell'intervento i titolari di sola pensione sociale.

La concessione dell'esenzione R.S.U. comporta l'esclusione dall'assegnazione di assistenza economica, semprechè non sussistano gravi condizioni economiche, abitative e di salute se ed in quanto di competenza dell'Ente.

j) Buoni Pasto mensa scolastica

Consiste nella concessione gratuita o semigratuita dei buoni pasto per la mensa scolastica di minori residenti, frequentanti le classi pre-scolastiche ed appartenenti ai nuclei familiari per i quali il minimo vitale è al di sotto dei parametri stabiliti all'art. 2 del presente regolamento.

k) Sostegno a soggetti che presentano svantaggio socio-ambientale e psicofisico.

Consiste nel coinvolgimento per 2 ore giornaliere di soggetti socialmente deboli con disabilità psicofisica lieve o di medio grado. Sarà erogato un contributo pari ad euro 180,00 mensili, per un periodo massimo di sei mesi per anno solare, prorogabili in casi eccezionali per mesi tre.

I soggetti saranno ammessi al sostegno di che trattasi previa presentazione di istanza corredata da idonea certificazione medica attestante la disabilità psicofisica alla quale farà seguito la stesura, da parte dell'Ufficio Servizi Sociali, di una scheda conoscitiva che consentirà all'ufficio di individuare l'ambito entro il quale il soggetto potrà essere inserito.

Gli incarichi svolti non costituiscono, in alcun caso, un rapporto di lavoro subordinato (né a carattere pubblico, né a carattere privato, né a tempo indeterminato, né a tempo determinato).

I soggetti coinvolti saranno coperti da assicurazione per infortuni e responsabilità civile, appositamente stipulata dall'Amministrazione Comunale.

Art. 24

Modalità di Erogazione

Le richieste di concessione di assistenza economica redatte in carta semplice, su apposito modulo fornito dall'Ufficio di Servizio Sociale e/o dell'URP, vanno inoltrate al Sindaco. A corredo delle istanze va allegata la dichiarazione sostitutiva unica (ISEE), nonché tutta la documentazione ritenuta opportuna dall'Assistente Sociale (spese sanitarie, utenze, canone di affitto, certificati medici, ecc.). Le istanze dovranno pervenire entro i seguenti termini:

31 Marzo di ciascun anno

30 Luglio di ciascun anno

Il Servizio Sociale ricevute le istanze provvede all'istruttoria mediante colloqui e verifiche domiciliari nonché avvalendosi delle procedure per i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni secondo le disposizioni legislative vigenti e propone al Responsabile del Servizio Sociale le somme da erogare e/o l'individuazione delle prestazioni finalizzate, tenendo conto della richiesta, delle condizioni socio - economiche dei richiedenti, dello

scopo dell'intervento, dei programmi di intervento e delle disponibilità finanziarie. Dell'avvenuto esito dell'istanza sarà data comunicazione, a cura dell'Ufficio, al richiedente.

CAPO IV

Art. 25

ESCLUSIONE

Il presente regolamento non si applica alle concessioni patrimoniali erogate per conto di altri enti, anche se soppressi, qualora siano disciplinati in maniera autonoma.

Art. 26

NORME TRANSITORIE

Sono fatte salve tutte le istanze comunque presentate fino alla data di adozione del presente regolamento.

Art. 27

Entrata in vigore

Il presente regolamento, adottato in applicazione dell'art. 13 della L.R. 30.04.1991, n. 10, verrà pubblicato, successivamente all'esito favorevole da parte del Consiglio Comunale, all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi ed entrerà in vigore il giorno successivo alla scadenza di detta pubblicazione.